

Sentenza: 28 aprile 2021, n. 116

Materia: ambiente; caccia; controllo fauna

Parametri invocati: art. 117, II comma, lett. s), Cost.; art. 3, I comma, L. Cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 19, comma 2, l. 157/1992, come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 1, lett. a), L.R. Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. Sardegna 5/2020, che sostituisce l'art. 6, comma 1, lettera f), L.R. Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in oggetto, dando luogo ad una breve pronuncia di parziale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata.

La norma regionale in questione prevede che gli interventi di controllo faunistico che contemplino l'abbattimento di animali selvatici nocivi all'agricoltura o ad altra attività umana possano essere svolti, oltre che dai soggetti di cui alla normativa statale (guardie forestali, polizia provinciale e proprietari dei terreni, purché muniti della licenza di caccia), anche da delegati dei proprietari fondiari. In quest'ultimo caso, si tratta in sostanza di meri cacciatori, che però abbiano superato un apposito esame, a seguito di un corso di formazione in materia di gestione e controllo della fauna.

Il Governo ritiene che la norma intacchi il contenuto dello *standard* minimo di protezione ambientale che la legge statale 157/1992 (la legge sulla caccia), da considerarsi norma interposta, rispetto all'articolo 117, II comma, lett. s), della Costituzione, accorda alla fauna selvatica, dal momento che, in base a consolidata giurisprudenza, il novero dei soggetti abilitati agli interventi di controllo faunistico previsto dall'articolo 19 della medesima legge è da ritenersi tassativo.

La corte innanzi tutto ricorda che con la recente sentenza 21/2021 ha mutato giurisprudenza sul punto, ritenendo che l'integrazione del novero delle categorie ammesse dal legislatore statale al controllo faunistico mediante abbattimento sia ammessa e sia addirittura sintomo di maggiore attenzione alla tutela ambientale, a patto che i soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale ricevano una formazione specifica, concordata in Ispra.

Secondariamente, fa notare come, nel caso della legge sarda, i soggetti "meri cacciatori" (delegati dei proprietari dei fondi agricoli) ricevano sì una formazione specifica, ma non sulla base di un programma didattico concordato con Ispra.

Su questo limitato punto dunque, ovvero sulla mancanza di una previsione che sottoponga all'approvazione dell'istituto scientifico i programmi dei corsi di formazione, la norma viene dichiarata costituzionalmente illegittima.